

TRIBUNALE DI PISA

Proposta di concordato minore ex art. 74, comma 2, D. lgs n. 14/2019

Nell'interesse del sig. **Stefano Ceachia**, nato a Montocetini (PT), il 07 06 1956, c.f. **CCCSENSOLIO7E458** residente in via Castelfidardo n. 8/A, Pisa (PI), ai fini del presente procedimento difeso e rappresentato dall'avv. Francesca Vezzani (c.f. VZZFNC87L70D612R – pec: <u>francesca.vezzani@pec.it</u>) unitamente, ma con poteri disgiunti, all'avv. Alice Genovesi (c.f. GNVLCA88R67E625Q - pec: alice.genovesi@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei sopradetti avvocati sito in San Giuliano Terme (PI), via G. Carducci n. 13, c.a.p. 56017 (numero di fax 050-6221348, casella di posta elettronica certificata: <u>francesca.vezzani@pec.it</u>), giusta procura estesa in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

- Il Sig. Stefano Cecchie depositava presso l'intestato Tribunale l'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, l. n. 3/2012;
- il Tribunale comunicava l'avvenuta nomina della Dott.ssa Rag. Lisa Di Sacco quale Gestore della Crisi;

CONSIDERATO CHE IL RICORRENTE

- si trova in uno stato di sovraindebitarne no, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.c) del d.lgs n. 14/2019;



- il presente concordato minore è presentato nell'interesse del sig. Stefano Cecchini perché, in qualità di Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Casciavola, risulta illimitatamente responsabile per i debiti della stessa:
- in tema di applicabilità soggettiva dell'art. 74, comma 2, d.lgs n. 14/2019 il sig. Cecchini rientra nella categoria prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c) ossia "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale";
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ne ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ne tantomeno ha mai commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- il ricorrente non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 77 del d.lgs 14/2019;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave amala fede o con frode;
- il ricorrente intende accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la modalità del concordato minore.

Tutto ciò premesso, il sig. Stefano Cecchini, illustra la presente proposta di concordato minore, la cui esposizione si articola secondo il seguente indice:

Cause dell'indebitamento



Requisiti soggettivi

Illustrazione della situazione debitoria

Illustrazione della situazione familiare, economica e patrimoniale

Proposta di concordato minore

Azioni esecutive e cautelari

Conclusioni

Elenco documenti prodotti

Cause dell'indebitamento

L'indebitamento personale del sig. Stefano Cecchini è inevitabilmente collegato alle vicende che hanno interessato l'A.S.D. Polisportiva Cassiavola di cui lo stesso è Presidente e per la quale, quindi, è illimitatamente responsabile.

L'Asd "Polisportiva Casciavola" è un'associazione sportiva dilettantistica esercente attività di Enti, organizzazioni sportive e promozione di eventi sportivi nel campo della pallavolo.

La situazione attuale in cui versa la Polisportiva è dovuta ad una verifica fiscale che è stata condotta dalla mandataria Siae di Pisa e dalla quale emergeva che, per l'anno 2010-2011 l'associazione acceperato il plafond di € 250.000,00 previsto dalla L. n. 398/1991 per l'applicazione del regime agevolato. Tale circostanza ha comportato la perdita del regime agevolato anche per i periodi di



imposta successivi generando, così, la notifica a cascata di avvisi di accertamento anche per gli anni a seguire, fino al 2015.

Da tale irregolarità l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato i carichi fiscali per gli anni oggetto di accertamento generando un debito complessivo (sanzioni ed interessi) pari ad € 540.392,70 (doc. 1).

Il Sig. Cecchini ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal primo luglio 2011 ma l'inattività dell'assemblea, che ha omesso la nomina di un nuovo Presidente, ha fatto sì che lo stesso sia ancora responsabile in regime di prorogatio.

Requisiti soggettivi

Il sig. Sectioni è attualmente pensionato, pertanto, si può affermare che si tratta di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto non in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma1, lettera d) d.lgs 14/2019. In ragione di ciò, il ricorrente è in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

Illustrazione della situazione debitoria

1. Agenzia delle Entrate

Quanto ad € 540.392,70 derivano da quanto segue:



- avviso n. T120126173921444530000002/D per l'anno 2010: importo totale pari ad € 1.817,59;
- avviso di accertamento n. T8P042P01989/2016 per l'anno 2010: importo totale pari a € 16.982,62;
- avviso n. T130328095104387120000003/D per l'anno 2011: importo totale pari ad € 2.001,47;
- avviso di accertamento n. T8PA42P001002/2018 per l'anno 2011: importo totale pari a € 119.953,31;
- avviso n. T140326154737540910000002/D per l'anno 2012: importo totale pari ad € 2.956,14;
- avviso di accertamento n. T8P042P02055/2018 per l'anno 2012: importo totale pari a € 126.984/82/
- avviso di accertamento n. T8P042P00665/2019 per l'anno 2013: importo totale pari a € 176.819,99;
- avviso di accertamento n. T8P042P00264/2020 per l'anno 2014: importo totale pari a € 86.727,35;
- avviso di accertamento n. T8P062P00296/2021 per l'anno 2015: importo totale pari a € 4.943,60;
- avviso di accertamento n. T8PC02P00043/2021 per l'anno 2015: importo totale pari a € 1.229,70.



Il credito è di natura privilegiata.

Quanto ad € 40.631,88 di natura chirografaria.

A quanto sopra, si dovranno aggiungere le spese pari a € 2.800,00 per il compenso dovuto al gestore della crisi designato dal Tribunale comprensivo di Cap ed Iva e le spese pari ad € 3.000,00 oltre accessori per il compenso legale dovuto all'associazione professionale "MV legal & Tax advisory".

Per avere contezza del quadro complessivo dell'esposizione debitoria attuale del ricorrente si mettono a disposizione anche le informazioni del sistema creditizio fornite dal CRIF (doc. 2), la centrale rischi trasmessa da Banca d'Italia (doc. 3).

Illustrazione della situazione familiare, economica e patrimoniale

Il patrimonio immobiliare del sig. Sciano Cecconi è rappresentato dall'immobile sito nel Comune di Cascina, località Montione, via Tosco Romagnola n. 2480. L'immobile è censito al N.C.T. del Comune di Cascina al foglio 5, particella 648, subalterno 2, cat. A/2, classe 1°, cons. vani 5, R.C. 296,96 €, per l'abitazione e foglio 5, particella 777, subalterno 3, cat. C/6, classe 2°, mq 12, R.C. 25,41 € per il garage. Il valore attuale di mercato del presente immobile è pari ad € 165.000 (doc. 4).

L'unica fonte di reddito deriva dalla pensione annua netta di € 20.895,00 (doc. 5).



Inoltre, risulta intestatario del bene mobile registrato (motoveicolo Honda NSS300A) anno di immatricolazione 2013 targa DZ71409. Visura nominativa rilasciata dal PRA (doc 6).

di Pisa e Fornacette, di cui si producono gli e/c (doc. 7).

Il Sig. Coniugato in separazione dei beni con la Sig.ra Companione dei ben

Difatti, il rapporto coniugale deteriorato da tempo, si è aggravato ulteriormente con la venuta a conoscenza da parte della moglie della vicenda, anche debitoria, che ha coinvolto il marito attraverso l'Associazione Sportiva.

Nell'accordo di negoziazione assistita è stato previsto che il sig. Gecchini dovrà trasferire la propria residenza in altra abitazione mentre, a titolo di mantenimento, è stata corrisposta una cifra *una tantum*, non risultando pertanto il sig. Gecchini gravato da ulteriori esborsi mensili (doc. 8).

Per commo concerne le spese correnti per il suo dignitoso mantenimento, avendo riguardo sia alle spese determinabili che alle spese non determinabili si richiama le Tabelle Istat. La spesa media Istat 2021 di un soggetto "mono famiglia", come il sig. Cocchini, è di circa 1.400€ comprensiva della variabile costo utenze e spese mediche, vista l'età del debitore.

Proposta di concordato minore



Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per il ricorrente di onorare puntualmente i sopra descritti debiti.

L'unica alternativa che si prospetta allo stesso è quella di ricorrere ad <u>un accordo</u> di composizione della crisi da sovraindebitamento ed, in particulare concordato minore. A tal proposito, di seguito si illustreranno le ragioni per cui, da un'attente analisi, tale soluzione appare preferibile sia rispetto a l'allo attiva liquidatoria, sia con riferimento ad una qualsiasi procedura esecutiva gestita autonomamente dai creditori, in quanto la stessa consentirà ai creditori di ricavare un maggior attivo e una maggiore soglia di soddisfacimento dei crediti.

Orbene, <u>la proposta prevede l'apporto di finanza proveniente da due diverse</u> fonti:

- quanto ad € 20.000,00: finanza direttamente fornita dal sig. Considerando le attuali disposizioni liquide dello stesso al netto delle spese di procedura prededucibili;
- quanto ad € 6.000,00: <u>finanza esterna fornita dalla figlia dello stesso sig. Stefano</u>

 Cecchia: sig.ra Verorita Garchini che, ai sensi dell'art. 74, comma 2, D. Lgs n.

 14/2019, aumenta in misura apprezzabile, in particolare nella misura del 20%, la soddisfazione dei creditori.

La somma sarà interamente destinata all'Agenzia delle Entrate, al netto delle spese di procedura.



Il pagamento dei creditori è proposto in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa dell'accordo stesso e successivamente al pagamento degli oneri di procedura. Il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore all'alternativa di liquidazione del patrimonio che, nella presente fattispecie, sarebbe rappresentata soltanto dalla vendita dell'immobile di proprietà del sig. Cochini, oltre che del bene mobile di proprietà dello stesso (il cui valore è attestato in circa 2.000,00 euro). Questo perché, a norma di legge, alla vendita dell'immobile andrebbero aggiunti anche i beni e crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi alla presentazione del piano che, nel caso di specie, sarebbero costituiti dalla pensione percepita dal sig. Accomi, al netto della quota impignorabile e al netto di quanto necessario al suo sostentamento. Tuttavia, come certificato dallo stesso OCC, la quota necessaria al sostentamento del sig. Cecchini è superiore rispetto a quanto dallo stesso percepito a titolo di pensione il che esclude, quindi, tale voce dall'attivo liquidabile.

Per quanto concerne l'unico bene immobile aggredibile, il valore di cui si discute è stato valutato per un importo di circa € 165.000/00 (cfr. doc. 4). Partendo da tale dato, al fine di individuare il valore di vendita di detto bene, come certificato dallo stesso OCC nella propria relazione, in base alle statistiche in ambito di vendite delegate (ufficialmente adottate da Linee Guida di alcuni tribunali tra i



quali a titolo esemplificativo, quello di Livorno), una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50%. Così ragionando, il valore che si ritiene di dover correttamente attribuire a detto bene sarebbe di euro 82.500,00.

A quanto sopra deve aggiungersi che, nel caso che ci interessa, sullo stesso bene, nell'anno 2011 è stata iscritta ipoteca volontaria concessa dal sig. Stefano Cecchini a favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per la concessione di un mutuo alla figlia, sig.ra Verenica Cecchini (doc. 9). Tale ipoteca è stata iscritta per la somma complessiva pari ad € 430.000/00 e, ad oggi, il capitale residuo del finanziamento Garantita è pari ad € 162.551,00. Ciò significa che, una qualsiasi procedura esecutiva su tale immobile, vedrebbe la soddisfazione del solo creditore ipotecario, Banca BNL.

La proposta di concordato minore appare quindi, come la soluzione preferibile all'alternativa ipotesi liquidatoria, come certificato della relazione dell'organismo di composizione della crisi (doc. 10).

Quanto sopra esposto, risulta di notevole importanza anche per dimostrare la meritevolezza della proposta alla luce altresì dell'alternativa esecutiva che si prospetta in capo al creditore Agenzia delle Entrate. Il piano di cui si discute non graverebbe il creditore delle maggiori spese connesse alle procedure esecutive



e garantirebbe allo stesso una rilevante riduzione dei tempi di realizzo. Di fatti, posto che l'unica voce attiva del patrimonio del sig. Geochinità rappresentata dalla pensione (oltre che dal bene mobile registrato il cui valore però è risibile, e sicuramente più basso rispetto a quanto in questa sede proposto), il creditore si troverebbe costretto ad agire su un unico bene e ad ottenere un soddisfacimento piuttosto postergato nel tempo. Con riferimento alla pensione percepita dal sig. Cecchini, pari ad € 1.600/mese, la quota che l'Agenzia Entrate Riscossione potrebbe ottenere da una procedura esecutiva, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 72 ter DPR 602/73 e 545 cpc, sarebbe pari ad euro € 60,00. Alla luce del credito complessivo vantato dal creditore, Agenzia delle Entrate -avendo riguardo alla quota pignorabile della pensione del sig. Cecchini soltanto per il recupero della somma relativa all'avviso di valore maggiore, riferite all'anno 2013, la stessa impiegherà 2.947 mesi, ossia oltre 245 anni. E' evidente, quindi, che per giungere al saldo di ogni singolo credito si necessiti di tempi molto lunghi al contrario rispetto all'adesione alla presente proposta che, invece, offre un pagamento immediato.

Ciò premesso, il concordato minore si prospetta quindi come la procedura di composizione della crisi che consentirà simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della par condicio creditorum.



Quanto sopra esposto, trova peraltro conferma nella relazione particolareggiata a firma del professionista nominato quale OCC, Dott.ssa Rag. Lisa Di Sacco.

Per tale motivo, il ricorrente chiede già da ora l'omologa del concordato minore anche in mancanza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria e dell'ente gestore delle forme di previdenza in quanto la loro soddisfazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, così come previsto dall'art. 80, comma 3, D.lgs. n. 14/2019.

Azioni esecutive e cautelari

Nelle more della predisposizione del presente concordato minore, il sig. Cecchini ha ricevuto le seguenti comunicazioni di azioni cautelari:

- preavviso di iscrizione ipotecaria (doc. 11);
- preavviso di fermo amministrativo (doc. 12). Tale preavviso si è trasformato poi in un vero e proprio fermo amministrativo che impedisce al sig. Gerchini l'utilizzo dell'unico bene di locomozione in suo possesso. Da ciò la necessità di chiedere che il Giudice autorizzi il ricorrente all'utilizzo del mezzo nelle more della presente procedura.

Il sig. Stefano Cecchini, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Il.mo Tribunale adito voglia:



- in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e di azioni cautelari in particolare concedendo al sig. Con
- in via principale: disporre con decreto l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78, comma 2, d. Lgs. n. 14/2019, ordinando la comunicazione a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori del ricorrente.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

- Doc. 1. Dichiarazione Ufficio legale Agenzia Entrate Pisa;
- Doc. 2. Certificazione CRIF;
- Doc. 3. Certificazione Banca d'Italia;
- Doc. 4. Perizia valore immobile;
- Doc. 5. Estratto pensione;
- Doc. 6. Visura PRA;
- Doc. 7. Estratto conto corrente;
- Doc. 8. Accordo di separazione;
- Doc. 9. Concessione garanzia ipotecaria;



- Doc. 10. Attestazione O.C.C.;
- Doc. 11. Preavvisors crizione ipotecaria;
- Doc. 12. Preavviso fermo amministrativo;
- Doc. 13. Dichiarazione terzo garante;
- Doc. 14. Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni.

Con Osservanza,

San Giuliano Terme, lì 26.06.2023

(avv. Francesca Vezzani)

(avv. Alice Genovesi)